

MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VITELLONE/SCOTTONA AI CEREALI

Allegato F della DGR n. 1330 del 23/07/2013 e s.m.i.

Legge Regionale 31 maggio 2001, n. 12
"Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli, dell'acquacoltura e alimentari di qualità" e successive modifiche ed integrazioni

Denominazione del prodotto

La denominazione del prodotto è sostituita con la seguente:

ERRATA:

VITELLONE/SCOTTONA AI CEREALI

CORRIGE:

VITELLONE E SCOTTONA ALLEVATI AI CEREALI

Premessa

Il primo periodo della Premessa è sostituito con il testo seguente:

ERRATA:

La specificità della carne di "vitellone/scottona ai cereali" è data dall'utilizzo di bovini maschi e femmine appartenenti esclusivamente a razze da carne o a duplice attitudine o risultanti da incroci fra tali razze, allevati tradizionalmente in allevamento protetto, alimentati prevalentemente a base di cereali e macellati ad un'età compresa fra 12 e 22 mesi.

CORRIGE:

La specificità della carne di "vitellone e scottona allevati ai cereali" è data dall'utilizzo di bovini maschi e femmine appartenenti esclusivamente a razze da carne o a duplice attitudine o risultanti da incroci in cui almeno un soggetto deve appartenere a razze da carne o a razze a duplice attitudine, allevati tradizionalmente in allevamento protetto, alimentati prevalentemente a base di cereali e macellati ad un'età compresa fra 12 e 22 mesi.

1. La scelta degli animali

Il testo del paragrafo è sostituito con il seguente:

ERRATA:

1. I bovini ammessi al presente disciplinare devono appartenere esclusivamente a razze da carne o a duplice attitudine o risultare da incroci tra razze da carne e razze a duplice attitudine.

CORRIGE:





1. I bovini ammessi al presente disciplinare devono appartenere esclusivamente a razze da carne o a duplice attitudine o risultare da incroci in cui almeno un soggetto deve appartenere a razze da carne o a razze a duplice attitudine.

4. Tipologie e tecniche di conduzione d'allevamento

Il punto 2 è sostituito con il testo seguente:

ERRATA:

2. I bovini allevati su lettiera devono avere a disposizione una superficie non inferiore a 4,0 mq/capo mentre quelli allevati su grigliato devono avere a disposizione una superficie non inferiore a 3,0 mq/capo.

CORRIGE:

2. I bovini allevati su lettiera devono avere a disposizione una superficie non inferiore a:

Peso massimo a fine	Superficie	minima
ciclo di ingrasso (kg)	(mq/capo)	
500		3,00
600		3,50
700		4,00
800		4,50
900		5,00
1.000		5,50

Dopo il punto 2 è aggiunto il testo seguente:

Il punto 4 è sostituito con il testo seguente:

ERRATA:

4. La fase di finissaggio corrisponde agli ultimi 60 giorni del periodo di accrescimento-finissaggio, fino alla macellazione.

CORRIGE:

4. Deve essere prevista una fase di finissaggio corrispondente all'ultima parte del periodo di accrescimento-finissaggio, fino alla macellazione.

5. Tecniche di alimentazione

Al punto 4, il primo trattino è sostituito con il seguente:

ERRATA:

 quota di cereali e foraggi da cereali non inferiore al 60% sulla sostanza secca (intero periodo di accrescimento-finissaggio);

CORRIGE:

- quota di cereali e derivati e foraggi da cereali non inferiore al 60% sulla sostanza secca;

Al punto 4, secondo trattino, sono eliminate le parole "(fase di accrescimento)".

Al punto 4, il terzo trattino è sostituito con il seguente:

ERRATA:





[&]quot;3. I bovini allevati su grigliato devono avere a disposizione una superficie non inferiore a 3,0 mg/capo.".

 negli ultimi 60 giorni la quota di amido deve essere incrementata secondo le norme di finissaggio e/o la quota di insilato di pianta intera di mais deve diminuire almeno del 25% rispetto al limite massimo consentito di 12 kg (fase di finissaggio);

CORRIGE:

 nella fase di finissaggio la quota di amido deve essere incrementata secondo le norme di finissaggio e/o la quota di insilato di pianta intera di mais deve diminuire almeno del 25% rispetto al limite massimo consentito di 12 kg;

Al punto 5, dopo l'ottavo trattino, è aggiunto il testo seguente:

- prodotti e sottoprodotti dell'industria saccarifera (saccarosio, melasso, polpe, concentrato proteico di melasso);
- melasso di agrumi;
- glicerolo;

Al punto 6, dopo le parole "vitaminico-minerali" sono aggiunte le parole ", di lieviti".

Al punto 8 le parole "analisi degli alimenti almeno semestrali" sono sostituite con "analisi annuali degli alimenti".

11. Etichettatura del prodotto

Al punto 3, la lettera b) è sostituita con la seguente:

ERRATA:

b) la denominazione del prodotto: "Vitellone/scottona ai cereali";

CORRIGE:

b) la denominazione del prodotto: "Vitellone allevato ai cereali" o "Scottona allevata ai cereali";



